

**UNIONFIDI PIEMONTE IN LIQUIDAZIONE
LINEE GUIDA OPERATIVE SUL CREDITO DI FIRMA
(ARTICOLI 7, 8 E 9 DELL'ACCORDO)**

Avvertenze: La presente nota non sostituisce disposizioni normative, regolamentari o clausole pattizie, ma contiene esclusivamente indicazioni di carattere operativo. Ha natura provvisoria, sarà pubblicata sul sito web di Unionfidi www.unionfidi.com e sarà aggiornata, in caso di necessità. Gli aggiornamenti saranno opportunamente identificabili. I destinatari sono liberi di valutare i contenuti in totale autonomia. Per approfondimenti e chiarimenti, si prega di contattare la funzione Legale di Unionfidi Piemonte o di scrivere a legale@unionfidi.com.

- **MITTENTE:** Unionfidi Piemonte in liquidazione, nella qualità di confidi garante.
- **DESTINATARI:** i beneficiari della garanzia di Unionfidi (di norma, istituti di credito) ⁽¹⁾.
- **FINALITÀ:** illustra l'operatività connessa alle categorie di garanzia identificate dall'Accordo.

INDICE

§ 1. Sintetica introduzione: l'Accordo e le quattro Categorie di garanzie.	1
§ 2. Accordo, art. 10: tutte le garanzie su operazioni di credito in bonis (cat. D e cat. B, in minima parte)...	2
§ 3. Accordo, art. 7, cat. A: garanzie a prima richiesta contro-garantite dal Fondo di Garanzia.	2
§ 4. Accordo, art. 8, cat. B: garanzie di ogni genere con escussioni veicolate su fondi pubblici.	6
§ 5. Accordo, art. 9, cat. C: tutte le altre garanzie, con escussione sul patrimonio di Unionfidi.	9
§ 6. Divergenze e soluzione.	10
§ 7. Estinzioni, rinunce e comunicazione.	10

§ 1. SINTETICA INTRODUZIONE: L'ACCORDO E LE QUATTRO CATEGORIE DI GARANZIE.

Quanto segue si riferisce alle sole garanzie mutualistiche ancora nella forma del **credito di firma**, *i.e.* garanzie non liquidate al beneficiario.

Quanto segue **non** si riferisce alle garanzie mutualistiche nella forma del **credito per cassa** (*i.e.* garanzie con pagamento già effettuato in favore del beneficiario e per le quali non è ancora stata determinata la c.d. perdita definitiva o il confidi non ne è mai stato informato).

Durante la fase di identificazione del portafoglio di ciascun singolo creditore di Unionfidi, si è trattato di verificare e riconciliare oltre 6.000 operazioni di credito di firma astrattamente esistenti. All'esito di questo lavoro, si tratta ora di gestire poco meno di 5.000 operazioni di credito garantite. L'Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182 *bis* e *septies* L.Fall. (di seguito, l'Accordo) ha previsto la segmentazione del portafoglio complessivo di garanzie in quattro diverse categorie (A, B, C e D).

Nei paragrafi che seguono si dà conto delle maggiori diversità operative che distinguono una categoria dall'altra, dividendo ciascun paragrafo in quattro temi: (1) informazioni e documenti, (2) *iter* procedurale, (3) fase *post* liquidazione, (4) proposte transattive.

⁽¹⁾ Vertendosi per la maggior parte dei casi di garanzie su operazioni di credito deteriorato, le linee guida sono principalmente destinate agli operatori delle Funzioni / Direzioni che si occupano del recupero crediti, siano esse interne o *in outsourcing*. Unionfidi ne auspica pertanto la diffusione, al fine di rendere noto e possibilmente condiviso il *modus procedendi*.

La categoria di garanzie su operazioni di credito *in bonis*, la cui operatività viene illustrata per prima, non riporta questa suddivisione, per le ragioni facilmente intuibili nel paragrafo che segue.

§ 2. ACCORDO, ART. 10: TUTTE LE GARANZIE SU OPERAZIONI DI CREDITO IN BONIS (CAT. D E CAT. B, IN MINIMA PARTE).

Alla data, questa categoria comprende poco meno di 500 operazioni di credito, destinate a diminuire con il passare del tempo. Nulla cambia circa la loro gestione operativa quotidiana e quindi nulla cambia circa le informazioni da fornire al confidi mentre l'esdebitazione del credito è in corso (andamenti, inadempimenti, variazioni, estinzioni, moratorie, ecc.). Di conseguenza, nulla cambia – rispetto alle linee guida informative a suo tempo diramate – circa le richieste o le comunicazioni di variazione di singoli elementi delle garanzie ⁽²⁾.

Per questa categoria si richiama tuttavia l'attenzione alle garanzie a prima richiesta controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI ed alla nuova disciplina informativa introdotta dopo il 15 ottobre 2018 e concernente il **c.d. evento di rischio**. Con riferimento a questa significativa novità, si è riscontrata nei soggetti finanziatori la preferenza per una gestione diretta della segnalazione dell'evento di rischio al Fondo: gli operatori del credito non deteriorato, ottenute le proprie credenziali, accedono al portale web del Fondo e possono gestire, per ciascuna posizione controgarantita, sia il *data entry*, che le successive ed eventuali correzioni necessarie, **avendo tuttavia cura di inserire anche l'indirizzo pec di Unionfidi**. Il portale prevede, infatti, in automatico l'invio di una pec al confidi, che sarà così informato dell'evento di rischio denunciato dal finanziatore al Fondo e di eventuali successive variazioni. Se non si inserisce l'indirizzo pec, Unionfidi non verrà informato dell'avvenuta segnalazione dell'evento di rischio e delle scadenze che da questo evento si generano.

Le garanzie di questa categoria acquisiscono un diverso rilievo al verificarsi di due circostanze:

- l'operazione di credito si estingue (rientra) regolarmente e, di pari passo, si estingue la garanzia;
 - l'operazione di credito si deteriora e la garanzia transita in categoria A o in categoria C.
- mentre le operazioni di credito *in bonis* su garanzie in categoria B che dovessero deteriorarsi restano, invece, nella categoria di appartenenza e si avvierà nei loro confronti l'*iter* descritto al § 4.

§ 3. ACCORDO, ART. 7, CAT. A: GARANZIE A PRIMA RICHIESTA CONTRO-GARANTITE DAL FONDO DI GARANZIA.

Alla data, si tratta di poco più di 1.300 operazioni di credito deteriorato da gestire. L'escussione avverrà *per saltum* direttamente tra creditore e contro-garante e la liquidazione è limitata alla quota contro-garantita netta. Non è la categoria più numerosa, ma è operativamente la più complessa, sia per la mole di documentazione propedeutica per ottenerne la liquidazione, sia per le disposizioni da osservare, operatività che deve tener conto dell'intervento di un soggetto terzo (il Fondo di Garanzia) e della necessità di comunicare con tale soggetto attraverso un portale web dedicato.

3.1. Informazioni e documenti – In Allegato 1 a queste linee guida è stata predisposta una tavola che elenca –allo stato delle attuali conoscenze– i documenti normalmente necessari. La tavola ha cura di distinguere tra documenti la cui genesi avviene in seno al confidi, da quelli che sono di diretta derivazione del finanziatore ed originario titolare del credito, o perché li acquisisce dal proprio debitore o perché li genera direttamente al proprio interno.

⁽²⁾ Vedi Unionfidi, comunicazione 26/02/2018 n. 7 e allegato, url <http://www.unionfidi.com/comunicazioni-aggiornamento-sulle-attivita-unionfidi-s-c/>

3.2. Iter operativo – Prima di affrontare l’argomento, va fatta una premessa: la maggior parte delle garanzie di categoria A sono state *attivate* (nel significato che il Fondo di Garanzia assegna a questo termine) in data precedente all’entrata in vigore delle più recenti disposizioni operative. Ciò vuol dire che la maggior parte di queste garanzie non sono influenzate dalla disciplina dell’evento di rischio (v. § 2) e delle sue conseguenze.

Tanto premesso, al momento di avvio della fase di esecuzione dell’Accordo, le operazioni di questa categoria di garanzie potranno trovarsi in quattro diversi stadi di lavorazione:

- a) con autorizzazione al pagamento già deliberata dal Fondo di Garanzia;
- b) con attivazione eseguita e con istruttoria documentale completata ⁽³⁾;
- c) con attivazione eseguita, ma con istruttoria documentale incompleta;
- d) con attivazione eseguita e con istruttoria documentale neppure iniziata ⁽⁴⁾.

Poiché le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI prevedono che l’escussione della contro-garanzia *per saltum* sia preceduta dai seguenti due pre-requisiti

- i) deve essere stata inviata un’escussione della garanzia da almeno 120 giorni e
- ii) mancando il pagamento, deve esser stata avviata la procedura di recupero del credito verso il confidi, attraverso l’invio di una formale (*i.e.* via pec o racc. a.r.) *intimazione di pagamento* al confidi stesso,

ed essendoci la necessità di identificare un momento certo utile ad evitare incomprensioni o dubbi, **si è ritenuto che il secondo evento ii) costituisca la circostanza discriminante**, il cui verificarsi determinerà l’operatività per questa categoria di garanzie, in un senso o nell’altro.

Detto in altri termini, è il titolare del credito e beneficiario della garanzia che decide, mediante l’*intimazione* al confidi se, come e quando portare a compimento l’istruttoria documentale e cioè:

- *senza inviare l’intimazione*, l’istruttoria documentale prosegue come da tradizione (fermo restando che, ad un certo punto, l’*intimazione* andrà inevitabilmente inviata);
- *inviando l’intimazione*, l’istruttoria si interrompe e si avvia l’escussione secondo le disposizioni del *double default*, procedendosi come da tavola che segue.

Ci si permette pertanto di suggerire, prima di inviare l’intimazione al confidi, di controllare tutte le comunicazioni intercorse nel tempo tra creditore e confidi, controllo volto a comprendere lo stato dell’arte dell’istruttoria, al fine di giudicare se completa, incompleta o mai avviata.

Per tranquillità degli operatori, resta comunque inteso che, nonostante l’invio della *intimazione* al confidi, Unionfidi è disponibile a continuare l’istruttoria documentale (ove incompleta, imperfetta o mai avviata), **ma ciò potrà avvenire soltanto a fronte di una esplicita richiesta in tal senso** ⁽⁵⁾.

Ai quattro [4] stadi di lavorazione sopra indicati sono associati, rispettivamente, tre [3] diversi *iter* operativi: uno per lo stadio a), uno per lo stadio b) ed un terzo *iter* che unifica gli stadi c) e d). Se però si considera che l’*iter* per lo stadio a) dovrebbe esaurirsi abbastanza in fretta, gli *iter* operativi sono, di fatto, soltanto due.

⁽³⁾ Per istruttoria documentale **completata** si intende che il confidi **ha già raccolto tutti** i documenti di derivazione bancaria previsti o prevedibili (vedi Allegato “A”), ma non li ha ancora trasferiti al Fondo mediante invio cartaceo, digitale o mediante *upload* sul portale web di MCC.

⁽⁴⁾ Si richiama l’attenzione sul fatto che le attività da eseguire sul portale del Fondo inerenti l’avvio delle procedure di recupero del credito sono direttamente influenzate da quelle inerenti l’evento di rischio, se tale ultima circostanza è applicabile.

⁽⁵⁾ La richiesta ad Unionfidi di portare a compimento l’istruttoria documentale può essere generalizzata o per singole posizioni. Se generalizzata, può essere inviata con e-mail semplice a legale@unionfidi.com. Se per singole posizioni, deve invece essere inviata, se possibile, in parallelo alla pec di *intimazione* con e-mail semplice a legale@unionfidi.com, oppure, se non possibile, direttamente nella pec di *intimazione*.

N.B.: Quanto evidenziato in giallo nella tavola che segue richiama l'attenzione del lettore a momenti che appaiono solo apparentemente simili.

STADIO DI LAVORAZIONE A) ⁶	STADIO DI LAVORAZIONE B) ⁷	STADI DI LAVORAZIONE C) E D) ⁸
<p>(raccomandata a.r. o PEC) Il creditore beneficiario della garanzia avvia le procedure di recupero del credito verso Unionfidi. [in caso di racc. a.r., deve essere indicato un indirizzo pec ove si intende ricevere le successive comunicazioni]</p> <p>Unionfidi non deve eseguire alcun upload di documenti sul portale web del Fondo.</p> <p>Unionfidi autorizza via pec il creditore beneficiario della garanzia a ricevere il pagamento in via diretta.</p> <p>(solo PEC ad indirizzo dedicato) Il titolare del credito invia al gestore del Fondo la richiesta di pagamento mediante il modulo All. 9-ter 'post-impegno' ed i documenti ivi elencati</p> <p>Il Fondo liquida il titolare del credito (ma non lo comunica ad Unionfidi)</p> <p>Il ricevente informa Unionfidi dell'avvenuto pagamento via e-mail a legale@unionfidi.com</p>	<p>(raccomandata a.r. o PEC) Il creditore beneficiario della garanzia avvia le procedure di recupero del credito verso Unionfidi. [in caso di racc. a.r., deve essere indicato un indirizzo pec ove si intende ricevere le successive comunicazioni]</p> <p>Unionfidi esegue l'upload sul portale di tutti i documenti istruttori in precedenza acquisiti + escussione + avvio del recupero nei propri confronti + dichiara l'efficacia della garanzia ed indica l'indirizzo pec</p> <p>Unionfidi non può più operare sul portale, che genera in automatico l'e-mail di avviso per il titolare del credito</p> <p>Il titolare del credito controlla la completezza dei documenti presenti sul portale.</p> <p>L'<i>iter</i> prosegue come da garanzia diretta: gli adempimenti sono a cura del titolare del credito.</p> <p>Ad istruttoria terminata, il Fondo liquida il titolare del credito (e non lo comunica ad Unionfidi)</p> <p>Il ricevente informa Unionfidi dell'avvenuto pagamento via e-mail a legale@unionfidi.com.</p>	<p>(raccomandata a.r. o PEC) Il creditore beneficiario della garanzia avvia le procedure di recupero del credito verso Unionfidi. [in caso di racc. a.r., deve essere indicato un indirizzo pec ove si intende ricevere le successive comunicazioni]</p> <p>Unionfidi esegue l'upload sul portale dei soli documenti istruttori di pertinenza confidi + escussione + avvio del recupero nei propri confronti + dichiara l'efficacia della garanzia ed indica l'indirizzo pec ⁽⁹⁾</p> <p>Unionfidi non può più operare sul portale, che genera in automatico l'e-mail di avviso per il titolare del credito</p> <p>Il titolare del credito integra i documenti presenti con quelli di derivazione bancaria.</p> <p>L'<i>iter</i> prosegue come da garanzia diretta: gli adempimenti sono a cura del titolare del credito.</p> <p>Ad istruttoria terminata, il Fondo liquida il titolare del credito (e non lo comunica ad Unionfidi)</p> <p>Il ricevente informa Unionfidi dell'avvenuto pagamento via e-mail a legale@unionfidi.com</p>

⁽⁶⁾ Vedi, MCC *Customer Care* e-mail circolare del 5 luglio 2018 sul caso Eurofidi.

⁽⁷⁾ Vedi, MCC *Customer Care* e-mail circolare del 3 luglio 2018 ed allegati (allegato 1.2/a all'Accordo)

⁽⁸⁾ Vedi, MCC *Customer Care* e-mail circolare del 3 luglio 2018 ed allegati (allegato 1.2/a all'Accordo)

⁽⁹⁾ A meno che non sia stato esplicitamente richiesto di proseguire l'istruttoria documentale (v. § 3.2.)

Resi disponibili sul portale web tutti i documenti propedeutici al pagamento della contro-garanzia, possono tuttavia verificarsi due eventi. Il gestore del Fondo infatti può:

- chiedere documentazione integrativa rispetto a quella messa a disposizione;
- rilevare vizi di inefficacia o di improcedibilità della contro-garanzia, tali da comprometterne l'escutibilità, e può avviare un procedimento ⁽¹⁰⁾, tendente ad una delibera in tal senso.

Nel primo caso: stante il fatto che al confidi è ormai preclusa l'operatività diretta sul portale web, la richiesta di documentazione integrativa dovrà essere soddisfatta dal titolare del credito; Unionfidi resta a disposizione per l'eventuale supporto, se richiesto.

Nel secondo caso: ove il titolare del credito intenda partecipare attivamente al procedimento (con contro-deduzioni e/o repliche), Unionfidi resta a disposizione per la collaborazione eventualmente richiesta e/o necessaria; ove invece, a prescindere dalla partecipazione al procedimento, il titolare del credito intenda contestare in giudizio l'eventuale delibera negativa del Consiglio di gestione del Fondo, Unionfidi è disponibile per un confronto.

Chiarito che un avvio di procedimento di inefficacia non è ipotizzabile nello stadio di lavorazione a), mentre non può essere escluso negli stadi b), c) e d) – prescindendo dalla collaborazione e/o dal coinvolgimento di Unionfidi – nel caso in cui il Fondo respinga l'escussione *per saltum* e il titolare del credito non impugni la decisione in giudizio, si darà corso al seguente *iter* operativo uniforme.

SOPRAVVENUTO OSTACOLO ALLA LIQUIDAZIONE PER INEFFICACIA O IMPROCEDIBILITÀ (ITER OPERATIVO UNICO)
<p>Stadi di lavorazione B) e C):</p> <ul style="list-style-type: none"> – in caso di avvio di procedimento di inefficacia o di improcedibilità, il titolare del credito si relaziona con il gestore del Fondo. – se l'esito è positivo, il Fondo liquida la somma (v. tavola precedente per la comunicazione ad Unionfidi) – se l'esito è negativo (delibera di inefficacia o improcedibilità), il titolare del credito trasmette gli atti del procedimento (avvio, deduzioni, repliche, delibera) ad Unionfidi – l'organo liquidatorio di Unionfidi derubrica la garanzia dalla Classe A (o B) alla classe C. – si avvia l'<i>iter</i> di liquidazione per le garanzie in Classe C (v. <i>infra</i> § 5), iniziando dal doc. 5, se non già acquisito.

3.3. Fase *post liquidazione* – Con la liquidazione da parte del Fondo di Garanzia, la vicenda della garanzia del confidi e contro-garanzia del Fondo può considerarsi conclusa.

Si rammenta tuttavia che, avvenuto il pagamento, il Fondo si surroga nei confronti dei debitori originali e solidali e ha diritto di avviare in proprio il recupero del credito, avvalendosi peraltro della procedura esattoriale.

⁽¹⁰⁾ Il gestore qualifica la propria iniziativa richiamandosi alla Legge 241/1990. L'attiva partecipazione all'*iter* di un procedimento ai sensi della L. 241/1990 è una facoltà dell'interessato e non un obbligo, dato che il conseguente provvedimento sarebbe comunque soggetto ad impugnazione giudiziale.

È pertanto obbligo del creditore (derivante da norme primarie e secondarie *ad hoc*) comunicare tempestivamente, in tutte le appropriate sedi, la riduzione del proprio credito in virtù di quanto ricevuto dal Fondo, evitando in tal modo di essere causa di opposizioni dei debitori alla procedura di recupero esattoriale, fondate su un'inopportuna eccezione di indebita locupletazione.

3.4. Proposte transattive – Le indicazioni diramate dal Fondo non chiariscono cosa accade se, prima o durante l'*iter* di liquidazione di una contro-garanzia a prima richiesta in regime di *double default* (ma in ogni caso prima che ne venga liquidato l'importo), il creditore raccoglie una proposta transattiva.

In condizioni normali, cioè di non *double default*, creditore e confidi gestiscono la proposta con il gestore del Fondo, attendendone l'esito (nulla osta del Fondo oppure diniego alla transazione). In regime di *double default* già avviato occorre invece riflettere sulle seguenti circostanze:

- al confidi è impedita la materiale operatività sul portale web
- il creditore dovrà quindi interfacciarsi direttamente con il gestore del Fondo
- il Fondo può impiegare molti mesi prima di fornire la risposta sulla transazione [ma nel frattempo è pendente la richiesta di liquidare la quota contro-garantita]
- l'incasso dalla transazione avrà effetti sulla perdita sofferta dal creditore
- con la liquidazione del dovuto, il Fondo è *ex lege* surrogato nel credito
- il Fondo ha titolo di proseguire il recupero mediante la procedura di riscossione esattoriale

Se si riflette sull'insieme di queste circostanze, il creditore dovrà valutare se inoltrare la proposta transattiva al Fondo, sottoporsi all'istruttoria ed attenderne l'esito (ciò ovviamente influenzerà il *quantum* della escussione *per saltum* già richiesta) ovvero se sospendere la negoziazione transattiva per riprenderla in un momento successivo. In caso di sospensione, nel momento di successiva ripresa della negoziazione il titolare del credito si troverà nella seguente situazione:

QUOTA CONTRO-GARANTITA GIÀ LIQUIDATA IN REGIME DI <i>DOUBLE DEFAULT</i>	LIQUIDAZIONE RESPINTA IN REGIME DI <i>DOUBLE DEFAULT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Fondo liquida il proprio impegno e si surroga. 2. Il creditore riduce il proprio credito e prosegue. 3. Il creditore raccoglie e negozia una transazione. 4. Il creditore non coinvolge il Fondo, surrogatosi. 5. Il creditore transige solo nel proprio interesse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Fondo delibera inefficacia o improcedibilità. 2. Il creditore inoltra la delibera al confidi. 3. La garanzia è derubricata in categoria C¹¹. 4. L'escussione è 'a stralcio sul patrimonio'. 5. Il confidi non si surroga nel credito adempiuto. 6. Il creditore transige solo nel proprio interesse.

§ 4. ACCORDO, ART. 8, CAT. B: GARANZIE DI OGNI GENERE CON ESCUSSIONI VEICOLATE SU FONDI PUBBLICI.

Alla data, si tratta di poco meno di 70 operazioni di credito, da gestire in ottica di escussione (fatta eccezione per quelle *in bonis* che si potrebbero estinguere in maniera fisiologica), che rispetterà la quota originariamente garantita, *i.e.* la liquidazione è al 100% di quanto inizialmente atteso.

⁽¹⁾ Vedi *infra*, § 5.

4.1. Informazioni e documenti – Si rammenta che tutte le garanzie della Categoria B vengono liquidate attingendo a fondi pubblici di vario genere e sono quindi astrattamente ipotizzabili responsabilità connesse alla gestione di risorse pubbliche.

Queste garanzie sono operativamente divisibili in tre sotto-tipologie: a) rilasciate su fondi pubblici, ma con presenza del Fondo di Garanzia per le PMI o contro-garanti equivalenti; b) rilasciate sui fondi di prevenzione usura (v. L. 7 marzo 1996 n. 108 e circolari del MEF susseguitesesi nel tempo); c) rilasciate su altri fondi.

Per la sotto-tipologia a) è integralmente applicabile il precedente § 3. Per gli altri due sotto-tipi, le informazioni ed i documenti da fornire sono i seguenti.

GARANZIE A VALERE SU FONDI DI PREVENZIONE USURA DI CUI ALLA L. 7 MARZO 1996 N. 108.	GARANZIE A VALERE SU FONDI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LEGGE 108/1996.
<ol style="list-style-type: none"> 1. delibera negativa di concessione del credito, pur con normale garanzia del confidi 2. delibera positiva di concessione del credito, con garanzia su fondi ex L. 108/1996 3. indicare assenza o presenza di fideiussioni rilasciate a garanzia dell'operazione (nel caso, copia delle fideiussioni) 4. indicare assenza o presenza di garanzie reali o strumenti similari (polizze, titoli, mandato su titoli, ecc.) e, nel caso, indicare lo strumento e l'importo del realizzo o la sua stima e dei documenti inerenti 5. credito BT: contratto di affidamento e relativo documento di sintesi; 6. credito MLT: contratto di finanziamento, documento di sintesi, erogazione (o e/conto con cifra erogata e data valuta) e piano di ammortamento 7. credito BT: copia delle contabilizzazioni delle operazioni di credito anticipate su conto corrente e tornate insolute, dalla data di delibera alla data di revoca della linea di credito; 8. revoca / risoluzione inviata a PMI, con intimazione del pagamento (esposizione sia totale che delle sole linee garantite) 9. ricevuta di invio o pec di avvenuta consegna della stessa 10. descrizione di azioni stragiudiziali o giudiziali per il recupero del credito intraprese nei confronti del debitore principale e di altri eventuali terzi 11. documentazione significativa del punto precedente (piani di rientro, azioni monitorie e/o esecutive) 12. copia di atti esecutivi verso debitore principale e/o eventuali terzi co-obbligati (pignoramento mobiliare o immobiliare; insinuazione al passivo e accoglimento; precisazione del credito a procedura concorsuale o para-concorsuale ed esito, ecc.); 13. ricevute e fatture di spese sostenute per il recupero del credito 14. indicazione puntuale di recuperi e/o di rientri contabilizzati a qualsiasi titolo dopo la revoca e/o la risoluzione dei rapporti 15. stima di recupero del credito 16. indicazione del titolare del credito, al momento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ---- non necessaria ---- 2. ---- non necessaria ---- 3. indicare assenza o presenza di fideiussioni rilasciate a garanzia dell'operazione (nel caso, copia delle fideiussioni) 4. indicare assenza o presenza di garanzie reali o strumenti similari (polizze, titoli, mandato su titoli, ecc.) e, nel caso, indicare lo strumento e l'importo del realizzo o la sua stima e dei documenti inerenti 5. credito BT: contratto di affidamento e relativo documento di sintesi; 6. credito MLT: contratto di finanziamento, documento di sintesi, erogazione (o e/conto con cifra erogata e data valuta) e piano di ammortamento 7. ---- non necessaria ---- 8. revoca / risoluzione inviata a PMI, con intimazione del pagamento (esposizione sia totale che delle sole linee garantite) 9. ricevuta di invio o pec di avvenuta consegna della stessa; 10. descrizione di azioni stragiudiziali o giudiziali per il recupero del credito intraprese nei confronti del debitore principale e di altri eventuali terzi 11. documentazione significativa del punto precedente (piani di rientro, azioni monitorie e/o esecutive) 12. ---- non necessaria ---- 13. ricevute e fatture di spese sostenute per il recupero del credito 14. indicazione puntuale di recuperi e/o di rientri contabilizzati a qualsiasi titolo dopo la revoca e/o la risoluzione dei rapporti 15. stima di recupero del credito 16. indicazione del titolare del credito, al momento

L'indicazione di cui al numero 7 potrà essere soddisfatta mediante tavola come quella sotto indicata o mediante documento equipollente proveniente dal sistema informatico del creditore.

terzo debitore	importo commerciale	data della anticipazione	importo anticipato	data prevista di pagamento
.....
indicare il totale			indicare il totale	

L'indicazione del punto 15 non vincola in alcun modo chi la fornisce, trattandosi di una stima, ma è utile ad Unionfidi per rendicontare al titolare dei fondi pubblici.

N.B.: il contenuto delle, rispettivamente, sedici (16) e dodici (12) informazioni e documenti deve essere completo: al fine di evitare dubbi ed eliminare equivoci, **l'eventuale assenza di uno o più documenti dovrà essere espressamente dichiarata e motivata**. Il confidi indicherà le conseguenze di tale assenza.

4.2. Iter operativo – Il beneficiario della garanzia, qualora non l'abbia già fatto, può escutere la garanzia mutualistica (sussidiaria e/o a prima richiesta) nei modi e/o termini indicati dalla convenzione. L'assenza di iniziative giudiziali di recupero del credito **non costituisce** un pregiudizio per l'escutibilità di una garanzia, ma deve essere dichiarata, giustificata ed adeguatamente documentata (indagini socio-economiche su debitori e terzi co-obbligati, visure immobiliari negative o incapienti; dichiarazioni dei redditi; ecc.).

Avviando la fase di esecuzione dell'Accordo, le operazioni di questa categoria di garanzie potranno trovarsi in due diversi stadi di lavorazione:

- a) con istruttoria documentale completata ⁽¹²⁾;
- b) con istruttoria documentale incompleta o neppure iniziata;

Se l'istruttoria documentale è completa, Unionfidi non chiede nulla e si transita alla fase successiva (vedi tavola sotto). Se l'istruttoria documentale è incompleta o mai iniziata, Unionfidi provvede a chiedere le informazioni ed i documenti mancanti e/o da integrare, coma da elenco sub § 4.1 e, acquisito ciò che manca, si transita alla fase successiva (vedi tavola sotto).

1. Unionfidi verifica *an e quantum excussionis* e ne informa il mittente.
2. Se l'esito è positivo, il pagamento è eseguito come da Accordo.
3. Se l'esito è negativo, il confidi lo comunica al soggetto richiedente.
4. In tal caso, l'organo liquidatorio derubrica la garanzia dalla categoria B alla categoria C.
5. Si avvia l'*iter* di liquidazione per le garanzie in categoria C.

4.3. Fase post liquidazione – Fatta salva una diversa comunicazione del titolare del credito (mediante dichiarazione di c.d. perdita definitiva, accompagnata da congrua documentazione), **la vicenda della garanzia non si chiude con l'avvenuto pagamento**, ma Unionfidi resta interessato ad eventuali rientri e/o recuperi. Tali cifre, incassate successivamente al pagamento della garanzia, sono infatti di pertinenza dei soggetti pubblici titolari di quei fondi e dovranno

⁽¹²⁾ Per istruttoria documentale completata si intende che il confidi ha già raccolto tutti i documenti di derivazione bancaria previsti dalle normative e/o dalle disposizioni e/o dalle clausole contrattuali che regolano quei fondi.

essere comunicati, documentati e restituiti ad Unionfidi, obbligato a riversare il denaro pubblico al legittimo titolare.

4.4. Proposte transattive – Nulla cambia in tema di proposte transattive. Stante la partecipazione del confidi ai recuperi, le proposte transattive devono essere comunicate al confidi, che provvederà a gestirle anche nei confronti del titolare dei fondi pubblici, nei tempi e nei modi previsti dalle indicazioni gestionali di tali risorse.

§ 5. ACCORDO, ART. 9, CAT. C: TUTTE LE ALTRE GARANZIE, CON ESCUSSIONE SUL PATRIMONIO DI UNIONFIDI.

Alla data, si tratta di poco meno di 3.000 operazioni di credito deteriorato, la cui escutibilità si fonda sui consueti criteri indicati dalle convenzioni o contratti generali di garanzia (*an* e *quantum excussionis*), ma la cui liquidazione avverrà tuttavia a saldo e stralcio, attingendo dal patrimonio disponibile di Unionfidi destinato a questa categoria di garanzie.

Quanto alla percentuale di saldo e stralcio, è stato stimato un **worst case scenario** del 5% (saldo) - 95% (stralcio), ma trattasi di un calcolo estremamente prudenziale, dettato dall'evoluzione, sempre negativa, di *enne* circostanze che si combinano tra loro. La metodologia seguita presumeva (*rectius*, confidava) che non potesse essere così ed il trascorrere del tempo sembra confermarlo. Tuttavia, non è ancora possibile stabilire quale sarà la percentuale finale.

5.1. Informazioni e documenti – Considerato che per tale categoria di garanzie si prevede una liquidazione a saldo e stralcio con le risorse patrimoniali disponibili, Unionfidi ha previsto un'istruttoria documentale 'leggera' rispetto ai tradizionali *standard* istruttori di escussione di una garanzia, limitandola alle seguenti informazioni e pochi documenti a corredo:

1. indicare assenza o presenza di fideiussioni [nel caso, **inviare doc.**]
2. indicare assenza o presenza di garanzie reali o strumenti simili e, nel caso, descrivere lo strumento e l'importo del realizzo o indicare la stima di realizzo
3. **[doc.]** per i finanziamenti rateali, contratto di finanziamento
4. **[doc.]** per i finanziamenti rateali, piano di ammortamento vigente alla data dell'inadempimento
5. per i finanziamenti rateali, indicazione della prima rata rimasta totalmente o parzialmente impagata
6. **[doc.]** revoca / risoluzione inviata a PMI, con l'intimazione del pagamento
7. **[doc.]** avviso di ricevimento firmato o pec di avvenuta consegna della stessa
[in caso di compiuta giacenza, fotocopia della busta]
8. sintetica descrizione di azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti della PMI e di altri eventuali co-obbligati per il recupero del credito
9. indicare assenza o presenza di recuperi e/o rientri contabilizzati dopo la revoca e/o la risoluzione dei rapporti, a qualsiasi titolo avvenuti e, nel caso, loro quantificazione
10. indicare lo stato della PMI, al momento (inattiva, cancellata, liquidata, fallita, ecc.)
11. indicare il titolare del credito, al momento

N.B.: informazioni e documenti sopra elencati dovranno essere completi. Al fine di evitare dubbi od ingenerare equivoci, l'eventuale assenza di uno o più documenti dovrà essere espressamente dichiarata e motivata.

Nella necessità di assicurare pari condizioni di trattamento a tutti i creditori della liquidazione e quindi con l'obbligo di operare secondo *standard* di professionalità omogenei, considerata l'estrema varietà di casistiche non si può escludere a priori che si riveli necessario svolgere approfondimenti documentali per singole vicende.

5.2. Iter operativo – Il beneficiario della garanzia può escutere la garanzia mutualistica (sussidiaria e/o a prima richiesta) prestata da Unionfidi nei modi e/o termini indicati dalla convenzione. Si chiarisce che l'assenza di iniziative giudiziali di recupero del credito **non costituisce** un pregiudizio per l'escutibilità di una garanzia, ma deve essere dichiarata e motivata. Non è necessaria alcuna documentazione.

Al momento in cui si avvierà l'esecuzione dell'Accordo, le operazioni di questa categoria di garanzie potranno trovarsi in due diversi stadi di lavorazione:

- a) con istruttoria documentale incompleta o neppure iniziata;
- b) con istruttoria documentale completa (v. tavola che segue);

Se l'istruttoria documentale è incompleta o mai iniziata, Unionfidi acquisisce le informazioni ed i documenti mancanti e/o da integrare (v. tavola *sub* § 5.1) e si prosegue come da tavola che segue.

Con istruttoria documentale completa:

1. Unionfidi verifica *an* e *quantum excussionis* e lo comunica al mittente.
2. Il pagamento è eseguito nei modi e nei termini previsti dall'Accordo.

5.3. Fase post liquidazione – **La vicenda della garanzia si chiude con l'avvenuto pagamento.** Unionfidi non resta in attesa di eventuali recuperi, che pertanto non dovranno essere comunicati, né retrocessi. Unionfidi non si surroga nei diritti del creditore.

5.4. Proposte transattive – In ragione di quanto previsto dall'Accordo e sintetizzato al § 5.3, le negoziazioni di proposte transattive non coinvolgono il confidi e non necessitano di essere sottoposte a preventivo nulla osta. Il titolare del credito è libero di negoziare e concludere, senza dover attendere il consenso del confidi.

Sono invece da comunicare tempestivamente, ed anche anticipatamente se possibile, negoziazioni e incassi che facciano prevedere un **recupero integrale della perdita garantita.** A questo proposito, si coglie occasione per rammentare che la quantificazione della perdita (P) garantita **non coincide** con il credito (C) vantato all'attualità nei confronti di debitori e fideiussori, ma è sempre inferiore. Ciò vuol dire che, se il recupero del credito (C) è integrale, va da sé che può considerarsi recuperata integralmente anche la perdita (P); se invece il recupero del credito è parziale, ciò non esclude che la perdita possa comunque considerarsi integralmente recuperata.

§ 6. DIVERGENZE E SOLUZIONE.

Nella fase esecutiva dell'Accordo Unionfidi opererà in maniera da neutralizzare l'insorgenza di contrasti, ma dovrà comunque agire nel rispetto di disposizioni superiori che fossero eventualmente applicabili (si pensi, per es. alle garanzie censite nella categoria A e B) e, comunque, in maniera tale da assicurare la *par condicio creditorum*. Non di meno, non potendosi aprioristicamente escludere l'insorgenza di divergenze, la risoluzione sarà rimessa all'Organismo di Conciliazione previsto dall'Accordo.

§ 7. ESTINZIONI, RINUNCE E COMUNICAZIONE.

Per le operazioni di credito *in bonis*, le estinzioni delle garanzie avvengono alla naturale scadenza dell'obbligazione, se la garanzia non è stata attivata per deterioramento del credito.

Per le operazioni di credito deteriorato, nel caso in cui il titolare del credito, per *enne* motivi, rinunci all'escussione di garanzia, la rinuncia deve essere esplicitamente comunicata, poiché la notizia si riflette sui conti della liquidazione, a beneficio di tutti i creditori.

Allegati: 1